



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE

SEZIONE SB C/O

Si comunica a:

Avv. **ROBERTO IACOVACCI**
VIA CICERONE 90
04100 LATINA
LT

Avv. **VALERIA V.PREF.AGG. PASTORELLI**
VICE PREFETTO AGG. PREFETTURA DI
LECCE
LECCE
LE

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **495/2020** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **GRITTANI ROSA**

Depositata Sentenza Numero: **31/2021** in data : **08/03/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:
ROBERTO IACOVACCI

Resistente Principale

PREFETTURA DI BARI

Difeso da:
VALERIA V.PREF.AGG. PASTORELLI

vedi P.Q.M. allegato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE

Il Giudice di Pace di Bisceglie Avv. Rosa Grittani alla pubblica udienza tenutasi in data
11.01.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in 1° grado, iscritta al numero 495 del Ruolo Affari Contenziosi
dell'anno 2020

T R A

rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci presso il cui studio
sito in Terracina (LT) alla via Cicerone n.90 è elettivamente domiciliato, il quale difensore
dichiara di voler ricevere avvisi e/o comunicazioni a mezzo fax nr.07731533509 o mail:
robertoiacovacci@puntopec.it

- r i c o r r e n t e -

C O N T R O

PREFETTURA PROVINCIA DI BAT-UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO in
persona del Prefetto in carica,

- r e s i s t e n t e -

OGGETTO: opposizione ad ordinanza di sospensione patente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25.11.2020 il sig. _____ proponeva opposizione
avverso l'ordinanza prot.llo nr.5644/20-106819 Area III Pat dell'08.10.2020 e notificata in
data 26.10.2020 con cui il Prefetto di BAT disponeva la sospensione della patente di guida

N. 3/12 SENT
N. 495/20 R.G.
N. _____ CRON
N. 24/21 REP.
Oggetto: opp.ne
ord.za di sospensione

per anni due e mesi sei.

Tale ordinanza è stata emessa a seguito di esecuzione sentenza n.318/2018 del 31.01.2018 depositata il 1°.02.2018 divenuta irrevocabile in data 12.04.2018 avente per oggetto il reato di cui all'art.189 1,6,7 CdS .

Deduceva il ricorrente la illegittimità dell'ordinanza impugnata per: 1)- violazione art.2 L.241/90; 2)- carenza motivazionale ; 3)- emessa da soggetto privo di poteri-inesistenza della delega da parte del prefetto-omessa indicazione degli estremi della Delega da parte del Prefetto.

All'udienza fissata per la prima comparizione, la P.A. resistente non compariva, ma agli atti di causa risultava depositata comparsa di costituzione e risposta - e relativa documentazione - , con cui preliminarmente evidenziava che trattandosi di violazione configurante una ipotesi di reato, competente a giudicare è il giudice penale pertanto oggetto del presente giudizio può riguardare esclusivamente eventuali vizi di legittimità dell'ordinanza impugnata.

Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.

Sulle conclusioni rassegnate dalle parti e, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare occorre evidenziare che il presente giudizio non riguarda la sussistenza della violazione contestata, ma esclusivamente motivi di stretta legittimità formale dell'ordinanza impugnata .

Ciò posto, l'opposizione va accolta perché fondata.

Ed invero, autorevole corrente giurisprudenziale, condivisa da questo Giudicante, in materia di sanzione accessoria di sospensione della patente di guida , la notifica della sanzione accessoria della sospensione della patente deve avvenire entro un termine

ragionevole e comunque non oltre 90 giorni dal giorno dell'accertamento . Ed invero, così come la multa, anche la sospensione della patente di guida deve essere notificata al contribuente non oltre i tempi massimi stabiliti dalla legge che, nella specie, non possono raggiungere i 90 giorni. In buona sostanza il provvedimento di sospensione della patente di guida, provvedimento che consegue nei casi di multe più gravi per violazioni del codice della strada, ha natura provvisoria e cautelare di talché tale provvedimento, proprio per la funzione che mira ad assolvere, deve essere emesso e comunicato all'automobilista in un termine «ragionevole», proprio in considerazione della natura cautelare del provvedimento medesimo volto, da un lato, a scoraggiare il conducente del mezzo dal perseverare nella condotta contestata, e dall'altro di tutela della pubblica incolumità.(Cass.SSUU n.19955/07, n.7731/09, G.d.P. n.111/17..).

Ora, nella fattispecie che ci occupa,dalla documentazione depositata e agli atti si evince che l'ordinanza impugnata è stata emessa in data 08.10.2020 e notificata il 26.10.2020 , a seguito di sentenza nr.318/2018, divenuta irrevocabile il 12.04.2018 riguardante il reato di cui all'art.189 1.6.7 CdS, accertato in data 01.11.2008, e che la Prefettura BAT ha notificato il provvedimento di sospensione il 26.11.2020.

Come è dato evincersi tra la data di irrevocabilità della sentenza anzidetta, come anche dall'accertamento della violazione ex art.189 1,6,7 CdS, e la notifica dell'ordinanza impugnata sono trascorsi più di due anni, quindi ben oltre il termine di 90 gg sia dalla data di irrevocabilità della sentenza e ancor prima dalla data di accertamento della violazione.

Ergo, si ritiene che in tal modo viene obiettivamente ed effettivamente a mancare la finalità cautelare per cui tale provvedimento è dalla legge previsto.

Tanto spiegato l'opposizione va accolta e l'ordinanza di sospensione della patente di guida impugnata viene annullata.

In ragione delle motivazioni offerte nonché la particolarità delle questioni trattate,

inducono questo giudice a dichiarare la compensazione integrale delle spese di causa tra le parti.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Bisceglie Avv. Rosa Grittani, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato in data 25.11.2020 dal sig.


avverso l'ordinanza di sospensione della patente nr.prot.5644/20-106819 Area III° Pat emessa dalla Prefettura di BAT così provvede:

- 1)- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di sospensione impugnata;
- 2)- dispone e conferma la restituzione della patente di guida al ricorrente sig.

- 3)- spese compensate.

Così deciso in Bisceglie li 11.01.2021

Il Giudice di Pace
Avv. Rosa Grittani



GIUDICE DI PACE
UFFICIO DI BISCEGLIE
Depositato in Cancelleria



Bisceglie, 8-3-21

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Sig. Nicola Todisco

